



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 68 del 27.11.2017

OGGETTO: **Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a del D.Lgs n. 267/00 (T.U.E.L.) a seguito della Sentenza n. 28/2013 emessa dal G.d.P. di Catania per annullamento verbali al C.d.S.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **Ventisette** del mese di **Novembre** alle ore **19,00** e seguenti in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Licciardello Sonia	SI	10)	Bonaffini Salvatore	NO
2)	Donzi Antonio	NO	11)	Arcidiacono Maria Antonella	SI
3)	Bevacqua Danilo Rosario	SI	12)	Cundari Angelo	NO
4)	Cingari Carmelo	SI	13)	Costantino Alessandro Carmelo	NO
5)	Pietrocitto Rosa	SI	14)	Sapia Mario	SI
6)	Lo Turco Giancarlo	SI	15)	Sofia Valentina	SI
7)	D'Angelo Martina	SI			
8)	Amoroso Mario Enzo	SI			
9)	Galofaro Salvatore	SI			

Presenti n. 11	Assenti n. 04
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il **Geom. Danilo R. Bevacqua** – Partecipa il Segretario **Dott.ssa Roberta Freni**.

Consiglieri Comunali giustificati: **Donzi A.**

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: **D'Angelo Martina, Pietrocitto Rosa e Sofia Valentina.**

La seduta è pubblica.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente procede alla lettura del punto 3 all'ordine del giorno, avente come oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) a seguito della Sentenza n. 28/2013 emessa dal G.d.P. di Catania per annullamento di verbali al C.d.S.", dando atto che la proposta è dotata di tutti i necessari pareri, compreso quello favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Licciardello dà atto che la proposta in oggetto, come le altre che verranno esaminate nel corso della presente seduta di Consiglio Comunale, è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare, la quale è stata convocata più volte a causa della ripetuta assenza di alcuni componenti. Ciò ha comportato l'accumularsi di diversi atti da esaminare e lo slittamento della valutazione di alcuni di questi, nonostante l'importanza, quali per esempio il PAES e il Regolamento di Protezione Civile, che si prevede vengano esaminati nella prossima seduta di Commissione prevista per il 06.12.2017. In relazione al punto in oggetto, nonché al successivo, dà atto dell'esito favorevole dei relativi lavori della Commissione trattandosi di debiti da riconoscere ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a). del D.Lgs. 267/2000.

In assenza di ulteriori interventi in merito, **il Presidente** sottopone la proposta a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 11 (undici);

Voti Favorevoli: n. 8 (otto);

Voti Contrari: 0 (zero);

Astenuti: n. 3 (uno – Sapia, Arcidiacono, Sofia).

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività:

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 11 (undici);

Voti Favorevoli: n. 8 (otto);

Voti Contrari: 0 (zero);

Astenuti: n. 3 (uno – Sapia, Arcidiacono, Sofia).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente come oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) a seguito della Sentenza n. 28/2013 emessa dal G.d.P. di Catania per annullamento di verbali al C.d.S." che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente della Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) a seguito della Sentenza n. 28/2013 emessa dal G.d.P. di Catania per annullamento di verbali al C.d.S." e dotare la proposta della clausola di immediata esecutività.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 48

DEL 10.10.2017

OGGETTO :	<i>Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a del D.Lgs n. 267/00 (T.U.E.L.) a seguito della Sentenza n. 28/2013 emessa dal G.d.P. di Catania per annullamento verbali al C.d.S.</i>
SETTORE :	Settore V/Comando di Polizia Municipale
PROPONENTE	Assessore Viabilità e Polizia Municipale

L'ASSESSORE

Premesso :

che a seguito di sentenza n. 28/13 emessa dal Giudice di Pace di Catania, nei confronti degli Enti citati, comune di Giardini Naxos, e Comune di Catania, sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio per un importo da liquidare nella misura omnia comprensiva di €. 400,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. nonché €. 37,00 per spese vive, da corrispondere nella misura del 50% per ciascun Ente, in favore del ricorrente;

Vista la specifica dell'importo complessivo da erogare allegato alla Sentenza dal quale si rileva che il totale riconosciuto al ricorrente risulta pari ad €. 627,07;

Atteso che l'importo dovuto dal Comune di Giardini Naxos, corrispondente al 50% della suddetta cifra, risulta essere pari ad €. 313,53 da corrispondere al Sig. Nicotra Salvatore n.q. di opponente vincente;

Visto l'atto di appello presentato dal sig. NICOTRA Salvatore al Tribunale Civile di Catania nel 2013 e depositato presso questo Ente in data 08/07/2013;

Vista l'e-mail inviata dall'avv. Armando VERBOROSSO in data 19/09/2017, prot. p.m. n. 6263, con allegata l'ordinanza emessa dal Giudice Civile all'udienza del 10/10/2016 nella quale si dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo;

Considerato che la suddetta somma può essere riconosciuta come debito fuori bilancio, rientrando tra i casi di cui all'art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/00 T.U.E.L.;

Dato atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria al seguente codice di Bilancio CAP 6642/2, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato :

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
Anno	Importo	Anno	Importo
Anno 2017	313,53	Anno 2017	313,53

Visto, a tal fine, l'art.194 lett. a) del D.Lgs n.267/00, il quale stabilisce che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedano, quindi, al finanziamento della rispettiva spesa;

Ritenuto che ai sensi di legge, si procederà all'invio del presente atto al collegio dei Revisori dei Conti ed alla Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ;

Visto lo statuto Comunale;

Visto l' OO.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/00 , la legittimità del debito fuori bilancio di seguito riportato, in esecuzione alla sentenza menzionata e all'ordinanza del 10/10/2016:

- Sig. NICOTRA S. - causa civile iscritta presso il G.d.P. di Catania - sentenza n. 28/13 depositata il 04/01/2013 – pagamento spese legali €. 313,53;

Dare atto che al pagamento della sopracitata somma €. 313,53, si provvederà successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Trasmettere copia della presente determina:

- al Responsabile del II Settore- Economico Finanziario, per quanto di competenza, con richiesta di acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- al Responsabile del I Settore per l'inoltro del presente atto alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
- al Responsabile del V Settore al fine di procedere alla liquidazione di quanto dovuto all'opponente.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Commissario
Ispett. Superiore di P.M.
Ten. Giuseppe PALUMBO

Il Proponente

Assessore alla Polizia Municipale
Sig. Rizzo Orazio Antonino

Da: Per conto di: armando.verborosso@pec.ordineavvocaticatania.it

Data: 19/09/2017 21.07.50

A: poliziamunicipalegiardininaxos@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ordinanza estinzione giudizio di appello rg 8581-2013 , nicotra salvatore - Comune giardini + altri

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/09/2017 alle ore 21:07:49 (+0200) il messaggio "ordinanza estinzione giudizio di appello rg 8581-2013 , nicotra salvatore - Comune giardini + altri" è stato inviato da "armando.verborosso@pec.ordineavvocaticatania.it"

indirizzato a:

poliziamunicipalegiardininaxos@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec285.20170919210749.18534.03.1.66@pec.aruba.it

PAZZA

21 SET
6263



Tribunale di Catania

V Sezione Civile

All'udienza del 10/10/2016, dinanzi al Dott. G. Cataldo,

nessuno è comparso;

il g. i., visto l'art. 309 c. p. c.,

ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.

Il Giudice

Dott. G. Cataldo

ti uol'felicitato
28/6/2013

POST

Copia
Comune di
Giardini Naxos

COMUNE DI GIARDINI NAXOS Comando Polizia Municipale		
12 LUG. 2013		
Prot. n. <u>4528</u>	ATTO DI APPELLO	
Cat. _____	Cl. _____	Fasc. _____

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

ATTO DI APPELLO 26 GIU. 2013.

Timone

Il Sig. Nicola Salvatore, cf. NCTSVT52C18F25OJ, nato a Misterbianco(Ct) il 18/03/1952, residente a S. G. La Punta, via Serrao 2, con domicilio eletto in Acireale, Corso Italia 8, presso lo studio dell'Avv. Armando Verborosso cf. VRBR D77S13C351V, che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto, fax n. 095/2886114, pec: armando.verborosso@pec.ordineavvocaticatania.it

PROPONE APPELLO

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania, dott.ssa Concetta Scirè n.28/2013 del 04/01/2013, depositata in cancelleria in data 04/01/2013, emessa nella giudizio con rg.5121/2012 fra l'odierno appellante, contro il Comune di Catania, Comune di Giardini Naxos, e la Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia spa); quale sentenza non notificata.

Per l'effetto e per l'accoglimento dell'appello

CITA

DATA	- 8 LUG 2013
Protocollo N.	14240

Il Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Muscaglione, con domicilio eletto presso l'avvocatura Comunale sita in Via Oberdan n.141, Catania; il Comune di Giardini Naxos in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dal Comandante Magg. **Lo Cascio Alfio**, con domicilio eletto presso il Comando di Polizia Municipale sito in Giardini Naxos, Via Iannuzzo, la Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia spa) in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Enza Novara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, via del Bosco n.5, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Catania, in funzione di Giudice d'Appello, Sezione e Giudice designandi ex art 168 bis cpc, all'udienza del **25 novembre 2013** ore legali, con l'invito con a costituirsi almeno venti giorni prima della data sopra indicata, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto implica le decadenze di

PROCURA
Mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente giudizio l'Avv. Armando Verborosso presso lo studio del quale eleggo domicilio in Acireale (Ct) Corso Italia n.8. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex art.13 del d.lgs 196/2003. Dichiaro di essere stato informato ex art.4, 3 comma d.lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art.17 e 20, come da atto allegato.

Salvatore
M. Scirè

VERA LA FIRMA,

Salvatore

cui agli artt. 38 e 167 cpc, e che non costituendosi, si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere il presente appello e le infrascritte conclusioni.

Si premette una narrativa dei fatti.

Il Sig. Nicotra Salvatore ha scoperto a seguito di verifica della propria posizione debitoria presso gli uffici della Riscossione Sicilia di Catania, di essere debitore nei confronti dell'esattore delle seguenti cartelle:

- n.29320060111820154, ruolo 5167/2006 (doc.1, fasc. 1 grado), derivante da violazioni al CdS elevate dal Comune di Giardini.
- n.29320070003462092, ruolo 6572/2006 (doc.2, fasc. 1 grado), derivante da violazioni al CdS elevate dal Comune di Catania.

Ad i fini della ripartizione delle spese di lite si evidenzia che l'appellante, ritenendo dette cartelle di pagamento illegittime anche in conseguenza della omessa rituale notifica delle cartelle stesse e della conseguente maturata prescrizione, ha chiesto alla Riscossione Sicilia tramite la raccomandata a/r (doc.3, fasc. 1 grado), di annullare in autotutela le cartelle predette; ma detta raccomandata è rimasta priva di riscontro.

Pertanto l'azione giudiziaria è divenuta inevitabile.

Quindi con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Nicotra Salvatore ha citato innanzi il Giudice di Pace di Catania tramite l'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc (quindi si tratta di rito ordinario), la Riscossione Sicilia spa, il Comune di Catania ed il Comune di Giardini Naxos, allo scopo di ottenere l'annullamento delle predette cartelle, con prescrizione del diritto alla riscossione.

Il sig. Nicotra Salvatore ha altresì chiesto la condanna delle controparti in solido e secondo le rispettive responsabilità, al pagamento di spese e compensi del giudizio; oltre iva, cpa e spese generali.

Alla prima udienza, si sono costituite tutte le controparti. Quindi la causa essendo esclusivamente documentale è stata rinviata per precisazione delle conclusioni; successivamente essendo la causa già matura per la decisione è stata posta in decisione.

Dall'esame dei documenti prodotti dagli enti impositori, il sig. giudice di Pace ha accertato l'omessa rituale notifica dei verbali di violazione al CdS che costituiscono i titoli esecutivi presupposti alle cartelle impugnate.

Pertanto detto Giudice ha dichiarato la nullità sia dei verbali, sia dei successivi ruoli, sia delle successive cartelle di pagamento, condannando però soltanto gli enti impositori al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di pace errando, non ha esaminato non ha esaminato l'eccezione formulata dal

sig. Nicotra di omessa rituale notifica delle cartelle, la quale se fondata, avrebbe determinato la condanna anche dell'esattore al pagamento delle spese di primo grado.

Ne segue che la sentenza impugnata è errata e pertanto va riformata; conseguentemente

SI PROPONE APPELLO

avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Catania, dott.ssa Concetta Scirè n.28/2013 del 04/01/2013, depositata in cancelleria in data 04/01/2013,

- nella parte in cui il Giudice di pace, a pag. 9 del provvedimento impugnato, dopo dichiarato la nullità dei verbali di violazione al CdS e quindi anche dei successivi ruoli e cartelle poiché emessi in assenza di titoli legittimanti, ha dichiarato assorbita ogni ulteriore eccezione formulata dal sig. Nicotra Salvatore.
- nella parte in cui il Giudice di pace, a pag. 10 della sentenza impugnata (dispositivo), ha condannato solamente il Comune di Catania ed il Comune di Giardini Naxos, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

In particolare il Giudice di pace ha così statuito (a pag.8, rigo 6): *“non avendo i suddetti enti provato essere stata inviata all'odierno ricorrente la seconda raccomandata, la notifica a norma di legge non si è perfezionata, pertanto i suddetti verbali non sono divenuti titoli esecutivi idonei a consentire l'emissione dei ruoli e conseguentemente delle impuguate cartelle esattoriali, che pertanto sono nulle con la conseguenza che la domanda attorea è fondata e pertanto va accolta restando assorbita ogni ulteriore eccezione.*

Le spese seguono la soccombenza come meglio specificate in dispositivo”.

Questo il contenuto del dispositivo:

“Condanna il Comune di Catania in persona del sindaco pro tempore ed il Comune di Giardini Naxos in persona del sindaco pro tempore, al pagamento nella misura del 50% ciascun ente, delle spese del presente giudizio che vengono liquidate nella misura omnia comprensiva di euro.400,00 oltre cpa, ed iva come per legge, nonché euro 37 per spese vive”.

L'appellante rileva che il sig. Giudice di pace errando, nella sentenza oggi impugnata non ha esaminato l'eccezione formulata dal sig. Nicotra (pag.2, punto A, pag.3, punto 2 della citazione di 1 grado) di omessa rituale notifica delle cartelle.

Invece detto Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi su detta eccezione, poiché se detta eccezione fossa stata provata, avrebbe comportato la nullità delle cartelle in conseguenza della loro omessa rituale notifica imputabile all'esattore e la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite anche nei confronti dell'esattore (in solido con gli altri convenuti ovvero secondo le

rispettive responsabilità), in applicazione del principio della soccombenza.

Inoltre quanto sopra determina una ipotesi di omessa pronuncia da parte del giudice.

Si chiede pertanto la modifica di tali parti della sentenza, in favore di una sentenza che affermi la nullità delle cartelle di pagamento in conseguenza della loro omessa rituale notifica imputabile alla Riscossione Sicilia spa.

Si chiede inoltre la modifica di tali parti della sentenza, in favore di una sentenza che conseguentemente ed in applicazione del principio della soccombenza, condanni anche l'esattore, in solido con le controparti ovvero secondo le rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di lite del giudizio, di primo grado, così come già quantificate, dal Giudice di pace, ovvero secondo la nuova quantificazione che verrà ritenuta equa e di giustizia da questo On.le Tribunale.

In particolare, come già rilevato dal sig. Nicotra nella citazione di primo grado (punti A e 2), e nelle successive note conclusive, le cartelle esattoriali (docc. nn.1,2 fasc. 1 grado) sono radicalmente nulle poiché non sono state ritualmente notificate dalla Riscossione Sicilia spa.

Infatti dall'esame dei documenti prodotti dall'esattore in 1° grado, è emerso che dette cartelle sono state consegnate al portiere dello stabile senza però l'invio da parte della Riscossione Sicilia spa della obbligatoria raccomandata a/r integrativa, prevista dall'art. 139, 4 comma cpc; difatti, nessuna raccomandata integrativa e nessun avviso di ricevimento è stato prodotto dalla Riscossione Sicilia spa.

Si richiama sul punto la sentenza n. 17066 del 10 marzo 2009, depositata il 22 luglio 2009, Cassazione, Sez. Trib. che ha affermato che l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data precisa di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita; di conseguenza, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (in senso conforme anche Corte di Cassazione Sez. III n.7809 del 31.03.2010 e Corte Cost. sentenza n.3 del 14.10.2010).

Alla luce di quanto sopra, è evidente che la notifica della cartella è avvenuta in modo totalmente difforme dal modello legale di notifica; pertanto è inesistente.

Conseguentemente il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento in conseguenza della loro omessa rituale notifica imputabile alla Riscossione Sicilia spa.

Inoltre il Giudice avrebbe dovuto condannare in applicazione del principio della soccombenza,

anche l'esattore al pagamento di spese e compensi di lite, oltre iva, cpa e spese generali. Invece detto giudice errando, non ha esaminato l'eccezione formulata dall'opponente (pag.2, punto A, pag.3, punto 2 della citazione di 1 grado) di omessa rituale notifica delle cartelle; conseguentemente non ha condannato anche l'esattore al pagamento di spese e compensi di lite, oltre iva, cpa e spese generali.

=====
=====
=====
Alla luce di quanto sopra, l'appellante chiede che

PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO

- In accoglimento delle motivazioni di gravame formulate e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuta l'erroneità della sentenza impugnata e l'incongruenza della sua motivazione, **dichiararla errata e quindi riformarla.**
- Voglia il sig. Giudice Adito Ritenere e dichiarare l'omessa rituale notifica delle cartelle di pagamento n.29320060111820154, ruolo 5167/2006 (doc.1, fasc. 1 grado), e n.29320070003462092, ruolo 6572/2006 (doc.2, fasc. 1 grado), imputabile alla Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia); conseguentemente Voglia il sig. Giudice Adito Ritenere e dichiarare nulle, annullabili, e/o inefficaci le predette cartelle.
- Voglia conseguentemente il sig. Giudice Adito condannare in applicazione del principio della soccombenza, la Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia spa) in persona del legale rappresentante pt, in solido con le controparti ovvero secondo le rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, così come già quantificate dal Giudice di pace, ovvero secondo la nuova quantificazione che verrà ritenuta equa e di giustizia da questo On.le Tribunale.
- Voglia il sig. Giudice Adito, condannare la Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia) in persona del legale rappresentante pt, al pagamento di spese e compensi del giudizio di appello; oltre iva, cpa e spese generali.

Si chiede che il sig. Giudice adito Voglia disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado.

Si allegano : 1) sentenza impugnata.

Il valore della presente controversia è di € 1.000,00. - Salvis Juribus.

Catania li,

Avv. Armando Verborosso



S.S. *Comune Giardini*

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
DATA 21 FEB. 2013
Protocollo N. *6512*



Sent. N. *28/13*
R.G. N. *512/11/12*
Cron. N.
Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Procedimento di pace

Il Giudice di Pace di Catania nella persona dell'avv. Concetta Scirè ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Q nella causa civile iscritta al n. 5121/12 R.G. promossa da NIOSTRA SALVATORE nato a Misterbianco il 18 Marzo 1942 (C.F. NET SVT, 52C18 F250J) residente in Catania via Nuovalucello 140 elettivamente domiciliato in Acireale corso Italia n. 8 presso lo studio dell'avv. Armando Verborosso che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

Attore in opposizione

Contro

COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in presso Avvocatura dell'Ente in via Oberdan n. 141 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Muscaglione giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione


Convenuto in opposizione

Contro

COMUNE DI GIARDINI NAXOS in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il Comando di Polizia Municipale sito in Giardini Naxos via Iannuzzo rappresentato e difeso dal Comandante Magg. Lo Cascio Alfio

Convenuto in opposizione

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Comando Polizia Municipale
31 MAR. 2013
Fasc. *1231*
Cl. Fasc.



E Contro

SE. RI. T. SICILIA S. P. A DI CATANIA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dott.ssa Benedetta Grazia Cannata giusta i poteri attribuiti dal C. d. . con delibera del 16 Febbraio 2011 (P. I. V. A. 047393307829) elettivamente domiciliata in Catania via del Bosco n. 5 presso lo studio dell'avv. Enza Novara che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta in opposizione

Oggetto. Opposizione ex art. 615 C. p. C.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione, notificato al Comune di Catania in data 10 Maggio 2012, al comune di Giardini Naxos a mezzo raccomandata A/R n. 76177930116 – 7 e alla SE. RI. T. Sicilia S. p. A. di Catania in data 10 Maggio 2012, Il sig. Nicotra Salvatore come in epigrafe generalizzato, domiciliato, rappresentato e difeso conveniva in giudizio il comune di Catania in persona del Sindaco pro – tempore come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso il comune di Giardini Naxos in persona del Sindaco pro – tempore come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso e la SE. RI. T. Sicilia S. p. A. di Catania in persona del suo legale rappresentante pro – tempore come in epigrafe domiciliata rappresentata e difesa per l'udienza del 9 Luglio 2012 davanti al Giudice di Pace di Catania proponendo opposizione avverso le cartelle esattoriali

- 1) n. 293 2006 0111820154 discendente da verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Naxos
 - A) n. D 7514 del 14 Agosto 2002
 - B) n. D 7682 del 14 Agosto 2002
- 2) n. 293 2007 0003462092 discendente dai verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Catania

A) n. 1148271 del 9 Settembre 2002

B) n. 3028668 del 16 Settembre 2002

Eccepiva la illegittimità, la nullità e inefficacia delle opposte cartelle per omessa rituale notifica delle cartelle atteso che l'odierno attore in opposizione solo a seguito di accesso presso gli uffici della SE. RI. T. è venuto a conoscenza della sua posizione debitoria

Eccepiva la nullità della notifica delle impugnate cartelle per non essere state notificate a mezzo di ufficiali giudiziari

Nel merito eccepiva la omessa rituale notifica dei sottostanti verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada nel rispetto dei modi e dei termini di legge con la conseguente prescrizione in capo ai convenuti. Entri in opposizione del diritto di richiedere la riscossione delle somme comminate a titolo di sanzione amministrativa.

Eccepiva ancora la non rituale notifica delle opposte cartelle esattoriali per essere le stesse state notificate a mezzo di soggetti non abilitati con la conseguenza che il ruolo che ne ha determinato l'emissione non può essere diventato titolo esecutivo

Rilevava ancora la maturata prescrizione per non essere stati compiuti dopo il rilevamento dell'infrazione atti interruttivi della prescrizione quinquenni.

Eccepiva il mancato computo degli interessi

Per quanto esposto chiedeva ritenersi e dichiararsi l'illegittimità, la nullità, l'annullabilità, l'inesistenza o l'inefficacia delle opposte cartelle esattoriali; ritenersi e dichiararsi la maturata prescrizione in subordine nel caso in cui non venisse accolta la domanda ridursi l'importo portato dalle opposte cartelle esattoriali; con vittoria di spese e compensi del giudizio.

In data 20 Settembre 2011 si costituiva in Cancelleria il comune di Catania il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'attore.

In particolare eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta avverso estratti di ruolo, atti non impugnabili in quanto atti meramente interni dell'organizzazione dell'Agente delle Entrate che non hanno nessuna rilevanza esterna. Eccepiva ancora la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto Ente atteso che l'opposizione afferiva alla regolarità della procedura esattoriale intrapresa dalla SE. RI. T.

Rilevava come i sottostanti verbali fossero stati notificati all'odierno attore in opposizione presso il suo domicilio come risultante al P. R. A. nel termine di centocinquanta giorni come per legge, a mani del portiere dello stabile dove il sig. Nicotra risiedeva; non essendo le sanzioni state oblate nel termine di sessanta giorni legittimamente l'Ente emetteva i ruoli che trasmetteva alla SE. RI. T., la quale è tenuta per legge ad attivarsi per la riscossione responsabile pertanto della mancata relativa attività

Per quanto esposto chiedeva preliminarmente dichiararsi e ritenersi l'inammissibilità dell'azione intrapresa dal sig. Nicotra perché proposta avverso estratti di ruolo, ancora preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto in opposizione Ente; nel merito ritenersi e dichiararsi infondata in fatto e in diritto la domanda avanzata dall'odierno attore; in via più gradata, nel caso la domanda attorea dovesse essere accolta ritenersi e dichiararsi responsabile esclusivamente la SE. RI. T. per non avere notificato all'odierno attore le impugnature cartelle esattoriale nel termine prescrizione; con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Complico spedito con data 19 Giugno 2012 si costituiva il comune di Giardini Naxos; il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'odierno attore in opposizione.

In particolare rilevava l'inammissibilità della domanda attesa la regolarità della notifica dei sottostanti verbali, mentre rilevava come in data 16 Novembre 2011 il sig. Nicotra avesse proposto ricorso avverso le suddette cartelle esattoriali ricorso definito con sentenza n. 534/12

Per quanto esposto rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, mentre rilevava come, essendo stato chiamato in causa il comune di Giardini Naxos il ricorso doveva essere proposto davanti al Giudice di Pace di Taormina competente per territorio; nella ipotesi dovesse essere ritenuta illegittima la cartella esattoriale tenersi esente il comune di Giardini Naxos da ogni responsabilità sulle spese processuali.

In data 4 Settembre 2012 si costituiva in Cancelleria la SE. RI. T. Sicilia S. p. A. di Catania la quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'attore in opposizione. In particolare eccepiva l'inammissibilità del ricorso atteso che le opposte cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate e le formulate eccezione dovevano essere proposte entro sessanta giorni dalla notifica; nel merito rilevava come non si fosse maturata la prescrizione, atteso che a fronte di verbali elevati nel 2002, le cartelle esattoriali erano state notificate nel 2007.

Rilevava ancora come l'eccezione relativa alla mancata indicazione del calcolo degli interessi doveva essere proposta entro 20 giorni dalla notifica ex art. 20 evidenziando come in ogni caso il calcolo adottato era conforme alle previsioni di legge.

Per quanto esposto chiedeva dichiararsi inammissibile l'opposizione e nel merito rigettala con ogni statuizione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

All'udienza del 21 Settembre 2012 le parti insistevano in atti e parte attrice chiedeva rinvio per l'esame delle avverse costituzioni.

La causa veniva rinviata all'udienza del 19 Ottobre 2012 quando le parti insistevano in atti e chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione della conclusioni e discussione.

La causa veniva rinviata all'udienza del 30 Novembre 2012 per la precisazione delle conclusioni quando le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quanto già rassegnato in atti e parte attrice anche nella note conclusive che depositava.

Le parti chiedevano che la causa veniva posta in decisione.

Pace poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare come contrariamente a quanto dedotto dal comune di Giardini Naxos la competenza a decidere della presente domanda si appartiene al Giudice di Pace di Catania.

Eccepisce infatti il detto Ente che essendo stato chiamato in causa il comune di Giardini Naxos, competente a decidere sia il Giudice di Pace di Taormina. Orbene l'art. 22 della Legge 689/81 sancisce che nel caso di proposizione di ricorso a norma del detto articolo, trattandosi di norma contenuta nell'ambito di disposizioni che hanno depenalizzato le sanzioni amministrative, la competenza va determinata in base al luogo ove l'illecito, la violazione delle norme al Codice della Strada, è stato commesso e cioè se il presente giudizio fosse stato introdotto ex art. 22 della Legge 689/81 la competenza sarebbe appartenuta al Giudice di Pace di Taormina nel cui mandamento ricade il comune di Giardini Naxos.

Invece il presente giudizio è stato incardinato a norma dell'art. 615 C. p. c. il quale rimandando all'art. 27 C. P. C. indica nel Giudice del luogo in cui deve darsi luogo all'esecuzione il Giudice chiamato a decidere della presente domanda.

Poiché nel caso in esame si tratta di esecuzione su cose mobile competente a decidere è il Giudice del luogo dove risiede l'esecutando e poiché esso risiede in Catania, competente a decidere della presente domanda è il Giudice di Pace di Catania.

Va ancora preliminarmente rilevato in ordine all'eccezione avanzata dal comune di Giardini Naxos il quale rilevava che già l'odierno attore avverso le medesime cartelle esattoriali aveva proposto opposizione con atto di citazione del 16 Novembre 2011 definita con sentenza n. 534/12 con la quale veniva dichiarato l'inammissibilità della domanda, che con tale sentenza il Giudice di Pace dott. Gullotta non era entrato nel merito della domanda, ma aveva rilevato come l'odierno attore in quella occasione aveva lamentato l'illegittimità della iscrizione ipotecaria della quale pertanto chiedeva l'annullamento e/o la riduzione dell'iscrizione ipotecaria per la mancata notifica dei

sottostanti titoli esecuti, come essendo l'iscrizione ipotecaria atto funzionale all'esecuzione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito, rispetto ad esso la tutela giudiziaria deve realizzarsi con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ed essendo stata l'esecuzione forzata già iniziata attraverso l'iscrizione ipotecaria tale domanda a norma dell'art. 615 comma 2 C. p. e andava proposta innanzi al Giudice dell'esecuzione.

Non essendo pertanto il Giudice di Pace dott. Gullotta entrato nel merito della domanda, l'odierno attore in opposizione, con il presente giudizio lamenta la illegittimità, nullità ed inefficacia delle opposte cartelle esattoriali per i motivi come meglio specificati nello svolgimento del processo.

Ed in particolare con il presente giudizio eccepiva la mancata notifica delle cartelle, atteso che l'odierno attore in opposizione solo a seguito di accesso presso gli uffici della SE. RI. T. è venuto a conoscenza della sua posizione debitoria; ed ancora eccepiva la nullità della notifica delle impugnate cartelle per non essere state notificate a mezzo di ufficiali giudiziari.

Nel merito eccepiva la omessa rituale notifica dei sottostanti verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada nel rispetto dei modi e dei termini di legge con la conseguente prescrizione in capo ai convenuti. Entri in opposizione del diritto di richiedere la riscossione delle somme comminate a titolo di sanzione amministrativa.

Eccepiva ancora la non rituale notifica delle opposte cartelle esattoriali per essere le stesse state notificate a mezzo di soggetti non abilitati con la conseguenza che il ruolo che ne ha determinato l'emissione non può essere diventato titolo esecutivo.

Rilevava ancora la maturata prescrizione per non essere stati compiuti dopo il rilevamento dell'infrazione atti interruttivi della prescrizione quinquenni.

Eccepiva il mancato computo degli interessi.

Per quanto esposto chiedeva ritenersi e dichiararsi l'illegittimità, la nullità,

l'annullabilità, l'inesistenza o l'inefficacia delle opposte cartelle esattoriali; ritenersi e dichiararsi la maturata prescrizione: in subordine nel caso in cui non venisse accolta la domanda ridursi l'importo portato dalle opposte cartelle esattoriali, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Pertanto nel decidere la domanda di cui al presente giudizio occorre esaminare esclusivamente entrando nel merito, come non aveva fatto il Giudice di Pace dott. Gullotta, avendo definito il giudizio in ordine ad un difetto preliminare che, in quanto tale impediva di entrare nel merito della domanda, valutare la regolarità degli atti che erano sfociati nell'emissione dei ruoli dai quali erano derivate le opposte cartelle esattoriali, nonché la regolarità delle stesse cartelle esattoriali, nonché della regolarità della loro notifica, oltre a valutare se la eccepta prescrizione si sia o meno maturata.

Ciò chiarito;

1) in ordine alla cartella esattoriale n. 293/2006 0111820154 discendente da verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Naxos

C) n. D 7514 del 14 Agosto 2002

D) n. D 7682 del 14 Agosto 2002

il comune di Giardini Naxos ha prodotto relate di notifiche effettuate a mezzo posta a mani del portiere dello stabile in cui l'odierno ricorrente aveva la propria residenza;

2) n. 293/2007 0003462092 discendente dai verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Catania:

C) n. 1148271 del 9 Settembre 2002

D) n. 3028668 del 16 Settembre 2002

il comune di Giardini Naxos ha prodotto relate di notifiche effettuate a mezzo posta a mani del portiere dello stabile in cui l'odierno ricorrente aveva la propria residenza

Ora l'art. 139 commi 3 e 4 C. p. C. prevede: “ In mancanza delle persone indicate nel comma precedente la copia è consegnata al portiere dello stabile dell'abitazione.....”

Il portiere deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettere raccomandata “

Non avendo i suddetti Enti provato essere stata inviata all'odierno ricorrente la seconda raccomandata, la notifica a norma di legge non si è perfezionata, pertanto i suddetti verbali non sono diventati titoli esecutivi idonei a consentire l'emissione dei ruoli e conseguentemente delle impugnate cartelle esattoriali, che pertanto sono nulle con la conseguenza che la domanda attore è fondata e pertanto va accolta restando assorbita ogni ulteriore eccezione.

Le spese seguono la soccombenza come meglio specificate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Catania nella persona dell'avv. Concetta Scirè, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig. Nicotra Salvatore come in epigrafe generalizzato, rappresentato, domiciliato e difeso nei confronti del Comune di Catania in persona del Sindaco pro - tempore come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso, del comune di Giardini Naxos in persona del Sindaco pro - tempore come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso e della i SE. RI. T. Sicilia S. p. A. di Catania in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difende così provvede:

- 1) Accogliere opposizione per l'effetto annulla le cartelle esattoriali
 - A) n. 293 2006 0111820154 discendente da verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Naxos
 - a) n. D 7514 del 14 Agosto 2002 che conseguentemente viene annullato

- b) n. D 7682 del 14 Agosto 2002 che conseguentemente viene annullato
 - B) n. 293 2007 0003462092 discendente dai verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Catania
 - a) n. 1148271 del 9 Settembre 2002 che conseguentemente viene annullato
 - b) n. 3028668 del 16 Settembre 2002 che conseguentemente viene annullato
- 2) Ordina alla SE. RI. T. Sicilia S. p. A. di Catania in persona del suo legale rappresentante pro-tempore di cancellare dai ruoli le suddette cartelle esattoriali già annullate.
- 3) Condanna il comune di Catania in persona del Sindaco pro tempore e il comune di Giardini Naxos in persona del Sindaco pro - tempore al pagamento nella misura del 50% ciascun Ente delle spese del presente giudizio che vengono liquidate nella misura omnia comprensiva di € 400,00 oltre C. P. A. ed I. V. A. come per legge nonchè € 37,00 per spese vive.


Così deciso in Catania in data 4 Gennaio 2013.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Catania, il 4 GEN 2013

IL CANCELLIERE
 (Grazia Campolla)

Avv. Concetta Scirè
Concetta Scirè



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione del V Settore n. 48 del 10.10.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.


Giardini Naxos _____

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Comandante di P.M.
Magg. A. Lo Cascio

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 313.53 sull'intervento _____ Cap. 6642 - 2 del bilancio comunale.

M.P. 109
Giardini Naxos 03.10.2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro


IL COLLEGIO DEI REVI PARI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

GIARDINI NAXOS 05/10/17
[Handwritten signatures]

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.



Il Consigliere Anziano

Avv. M. A. Arcidiacono





Il Presidente

Geom. D. Bevacqua

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -
